



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 50 del 07/04/2011

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT

Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Società Green Energy Solution.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

L'anno 2011 il giorno 4 del mese di marzo, in Trani negli Uffici del Settore Ambiente, Energia, Aree Protette e Difesa del Suolo presso la sede della Provincia di Barletta-Andria-Trani, sulla base dell'istruttoria espletata

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Omissis

VISTA la nota del 12/08/2010, con la quale il soggetto proponente, società GREE ENERGY SOLUTION srl, con sede legale in Trani (BT), alla s.s. 16, Trani - Barletta km 2,6, ha presentato istanza, di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, relativamente al proposta progettuale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - olio vegetale crudo - da ubicarsi nel comune di Trani (BT), della potenza elettrica di 37,0 MWe;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 168 del 24/05/2010, dello scrivente Settore, con la quale la proposizione progettuale, relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA dopo essere stata esaminata Comitato contro l'Inquinamento Atmosferico Provinciale della Provincia di Bari nel corso della seduta dei 02/12/2009 nonché dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - sezione VIA - della Provincia BAT nel corso della seduta del 29/04/2010, è stata rinviata, per le motivazioni ivi contenute, a Valutazione di Impatto Ambientale;

PRESO ATTO del contestuale deposito dell'istanza presso l'ARPA Puglia nonché presso il Comune di Trani;

PRESO ATTO dell'allegato elenco della autorizzazioni, pareri e nulla osta rilasciati dagli Enti competenti, datato 10/08/2010, allegato alla richiesta; VISTA la pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 133 del 12/08/2010, dello schema di avviso pubblico di deposito eseguito società proponente GREE ENERGY SOLUTION srl, relativamente alla proposizione progettuale del caso;

VISTA la pubblicazione sul quotidiano - sezione Economia & Finanza - il Resto del Carlino, la Nazione,

il Giorno nonché sul quotidiano - Puglia;

RISCONTRATA la regolarità nel versamento degli oneri istruttori di cui all'allegato 1, della L. R. n. 17 del 14/06/2007;

RICHIAMATO il parere di competenza espresso dal Comune di Trani nonché il parere datato 26/11/2009 espresso in seno alla Conferenza di Servizi convocata dalla Regione Puglia in data 01/12/2009 con il quale lo stesso Comune di Trani per il tramite del Sindaco esprimeva il parere favorevole all'intervento;

RILEVATO nel corso dell'attività istruttoria nonché dall'esame della documentazione che la proposizione progettuale è relativa ad una proposta di costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - olio vegetale crudo - da ubicarsi nel comune di Trani (BT), della potenza elettrica di 37,0 MWe, che l'intervento proposto risulta ascrivibile alla categoria progettuale riportata nell'allegato IV, alla parte II, del dec. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i., punto 2 - industria energetica ed estrattiva - lettera a, ovvero ai sensi della legge regionale ascrivibile alla categoria B.2.g) ossia degli impianti termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50,0 MW, ed è quindi da sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., che il progetto è stato sottoposto a procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. e a margine di tale procedura poiché gli effetti dell'intervento sono stati ritenuti generatori di possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente, coerentemente ai contenuti della richiamata Determinazione Dirigenziale n. 168 del 24/05/2010, dello scrivente Settore, la proposizione è stata sottoposta a Valutazione di Impatto Ambientale;

EVIDENZIATO, inoltre, che trattasi di impianto con potenza termica utilizzata per produrre energia superiore a 50,0 MW, quindi la proposizione progettuale rientra nell'Allegato VIII, alla parte II, del dec. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i., punto 1.1 - impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50,0 MW - ovvero per categorie progettuali per le quali è necessaria l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

ESAMINATE le osservazioni trasmesse dal Circolo LegAmbiente di Trani, prodotte durante la fase pubblicistica, ai dell'art. 24, del dec. leg.vo n. 152/2006 e s.m.i., nella seduta Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali del 11/02/2011;

VISTO il parere reso dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A., nella seduta del 11/02/2011, agli atti della segreteria del Comitato, che così concludeva:

"... Omissis

CONSIDERAZIONI

Il proponente ha predisposto documentazione progettuale, ed ha redatto uno studio di impatto ambientale conforme allo schema riportato nell'Allegato 1: "Linee guida per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale (Modello 2.1.1, 2.1.2 - versione 1.0)" Le informazioni contenute negli elaborati prodotti consentono di chiarire i dubbi emersi in sede di screening, che avevano indotto l'Autorità Competente a sottoporre l'intervento a VIA.

In particolare, sono stati previsti efficaci sistemi di mitigazione degli effetti delle emissioni in atmosfera, e sono stati illustrati nel dettaglio i possibili impatti ambientali derivanti dalla movimentazione della materia prima, scala grande (trasporto transcontinentale), media (trasporto Porto di Brindisi - Porto di Barletta) e locale (trasporto su gomma dal porto alla centrale).

OSSERVAZIONI PERVENUTE NELLA FASE PUBBLICISTICA

Sono state sottoposte alla valutazione del Comitato le osservazioni di LegAmbiente - circolo di Trani - di

cui al prot. n. 25433 del 19/10/2010.

Dopo attenta discussione, il Comitato ritiene che:

- destinazione urbanistica del sito - la problematica è stata già discussa nei precedenti paragrafi e dunque si rinvia alla decisione che intenderà assumere il Comune di Trani anche a seguito delle indicazioni contenute nella nota prot. n. 48030 di cui la conferenza di servizi del 01/12/2009. Il Comune si è impegnato a rendere l'area adeguata alla destinazione urbanistica;
- emissioni inquinanti - i limiti proposti risultano estremamente più bassi di quelli previsti dalla norma recentemente aggiornata (d.Lgs 152/2006), ad esempio
 - NOx è proposto un limite di 200 mg/Nmc rispetto ai limiti di Legge pari a 200 mg/Nmc,
 - CO è proposto un limite di 150 mg/Nmc rispetto ai limiti di Legge di 650 mg/Nmc,
 - polveri è proposto un limite di 25 mg/Nmc rispetto ai limiti di Legge di 130 mg/Nmc;
- tipologia di impianto - l'impianto in oggetto non è un inceneritore/coinceneritore sottoposto quindi alla disciplina del d. Lgs 133/2005 ma un impianto di combustione disciplinato dal d. Lgs 152/2006;
- combustibile - il combustibile utilizzato è tra quelli ammessi previsti in allegato X, sez 4, del d. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- qualità dell'aria ambiente: un simile impianto potrebbe avere impatti negativi su questa componente. Il progettista ha escluso la compromissione di questo comparto ed inoltre ha evidenziato che "Trani infatti è collocata dal Piani regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) nella zona A, come quasi tutti i comuni della BAT, caratterizzata da emissioni atmosferiche rivenienti prevalentemente da traffico automobilistico";

Le valutazioni del comitato sono anche state assunte alla luce dei seguenti pareri favorevoli espressi dai seguenti Enti pubblici: Comune di Trani, Autorità di Bacino della Puglia, Regione Puglia (Parere Paesaggistico), Regione Puglia (Servizio Foreste), Vigili del Fuoco, Provincia di Bari Servizio Impianti termici, Ministero per i Beni e le attività Culturali - Sovrintendenza Architettonica, ASBAT (Parere Sanitario);

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra rappresentato si esprime parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto con le seguenti prescrizioni:

1. prima dell'inizio dei lavori occorre che la ditta riproponga il piano di gestione e controllo contenente tutti le prescrizioni contenute nel seguente provvedimento;
2. prima dell'inizio dei lavori occorre effettuare:
 - campagna di monitoraggio dell'aria ambiente ai fini della verifica della conformità ai limiti previsti dalla 155/2010. Il monitoraggio della durata di un mese riguarderà i seguenti parametri: CO, SOx, NOx, Benzene, PMIO, PM2,5;
 - valutazione della rumorosità dell'ambiente ai fini della successiva valutazione del criterio differenziale (Legge regionale n° 3/2002);
3. nella fase di avviamento dell'impianto la ditta dovrà:
 - valutare nuovamente la rumorosità dell'ambiente per la verifica del rispetto del criterio differenziale (Legge regionale n° 3/2002);
 - verificare l'intervallo di temperature di esercizio, riferite al tempo di permanenza degli effluenti, nel quale si ottiene il migliore equilibrio tra risparmio energetico e resa ottimale di abbattimento delle sostanze organiche presenti, senza la formazione di sostanze odorigene e senza incremento del livello di CO.

L'impianto deve essere dotato di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni e, oltre ai parametri proposti dal progettista (Ossigeno, CO, Polveri, Temperatura, Umidità, Portata, NOx) occorrerà monitorare in continuo anche i Solventi totali emessi (COT) e l'acido Cloridrico. Il sistema sarà gestito conformemente a quanto disposto in allegato VI punti 3, 4 e 5 della parte V del d. Lgs 152/2006;

I valori limite da rispettare proposti sono i seguenti (i valori sono normalizzati, riferiti, ad un tenore di ossigeno del 5% nell'effluente gassoso, metodo per l'analisi).

Le analisi di monitoraggio in continuo saranno inviate a questa provincia mensilmente con report

conformi a quanto disposto in allegato VI punti 5 della parte V del d. Lgs 152/2006 e il chimico dovrà certificare il rispetto delle emissioni ai limiti. Le analisi dell'emissione manuali avranno invece una frequenza semestrale ed il chimico avrà cura di certificare il rispetto dei limiti con l'emissione di un certificato di analisi. Con la stessa frequenza sarà campionata anche l'aria ambiente (CO, SOx, NOx, Benzene, PM10, PM2,5) per quindici giorni consecutivi nella direzione dei venti dominanti, il chimico avrà cura di commentare nel certificato di analisi i risultati con riferimento al bianco e all'andamento registrato in tutte le analisi precedenti.

L'avviamento dell'impianto dovrà essere regolamentato in osservanza a quanto disposto dall'art. 269 comma 4 del d. Lgs 152/2006.

Per le altre considerazioni in merito a:

- gestione dell'impianto (modalità di combustione, condizioni di utilizzo del combustibile ecc.), si rinvia a quanto previsto dall'allegato alla parte V del d. Lgs 152/2006, allegato X, parte 11 sezione 4;
 - modalità di approvvigionamento e tracciabilità del combustibile, si rinvia al regolamento regionale n° 127/2008 "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
 - impatti odorigeni occorre far riferimento alle norme contenute nella L.R. 7/1999 e s. m. i.;
 - rumore, occorre far riferimento agli strumenti di pianificazione comunale (zonizzazione acustica del territorio).
- omissis..."

VISTO il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 11/2001 e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di esprimere, per tutte le motivazioni e le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, in conformità a quanto deliberato dal Comitato Tecnico Provinciale per le Materie Ambientali - Sezione V.I.A., nella seduta del 11/02/2011, parere favorevole alla compatibilità ambientale sulla proposta di costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - olio vegetale crudo - da ubicarsi nel comune di Trani (BT), della potenza elettrica di 37,0 MWe, proponente società GREE ENERGY SOLUTION srl, con sede legale in Trani (BT), alla s.s. 16, Trani - Barletta km 2,6;

2. di precisare che il progetto potrà realizzarsi nel rispetto delle conclusioni e prescrizioni espressamente indicate nonché in coerenza con il progetto e lo Studio di Impatto Ambientale ove si intendono richiamate le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione;

3. di stabilire che la società proponente dovrà avviare, comunque prima della realizzazione e dell'esercizio, procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del dec. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i., in ragione della definizione di procedure di armonizzazione coordinata fra i procedimenti VIA-AIA il progetto;

4. di dare atto che il presente provvedimento non esclude e non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;

5. di trasmettere il presente provvedimento: alla società GREE ENERGY SOLUTION srl, con sede legale in Trani (BT), alla s.s. 16, Trani - Barletta km 2,6 - CAP - 76125; al Sig. Sindaco del Comune di Trani (BT); al Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture per lo Sviluppo, Area Politiche per lo Sviluppo e l'innovazione della Regione Puglia, Corso Sonnino n. 177 - Bari; al Dirigente del Servizio Ecologia, Ufficio VIA/VAS, Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana, viale delle Magnolie n. 6/8 - Modugno (BA);

6. di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;

7. di pubblicare la presente determinazione, nella versione integrale, sul sito web della Provincia di Barletta-Andria-Trani, ovvero sull'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del dec. Leg.vo. n.152/06 e s.m.i., sul sito web della Provincia di Barletta-Andria-Trani nella versione integrale;

8. di comunicare che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni di merito è depositata presso il Settore Ambiente, Energia e Aree Protette, dell'Ente Provincia BAT;

9. di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Andria, lì 04/03/2011

Il Dirigente
Dott. Vito Bruno
